

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DIFESA PIU' COMMERCIO



Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione  NUOVA MAA

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NOTA INFORMATIVA
Prodotto Difesa Più – Commercio

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2014)

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.unipolsai.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Parte Generale

Addetti

Sono i Prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Tipo 01: Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.

È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, **in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale**. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.

Tipo 02: Fabbricato interamente costruito e coperto con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza: per esempio, legno e materie plastiche.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Dipendenze

Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale dell'Esercizio commerciale, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.

Documenti personali

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

Esercizio commerciale

È l'azienda finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, iscritta alla C.C.I.A.A. e identificata nella scheda di Polizza.

Esplosivi

Sono le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;
- rientrano nella definizione di esplosivo dell'art.83 - del R.D. n° 635 del 6/5/1940, elencati nel relativo Allegato A.

Esplosione

È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

È la costruzione edile (o una sua porzione) - unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza - in cui si esercita l'attività assicurata, **escluso il terreno**.

Sono compresi nella definizione:

- tutte le opere murarie e di finitura;
- i Fissi e infissi;
- le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
- gli ascensori e i montacarichi;
- le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
- le recinzioni, le cancellate e le pavimentazioni esterne e le tettoie;
- le Dipendenze;
- le strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza delle strutture esterne di tipo 02 è tollerata **purchè non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato**;
- le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del Fabbricato assicurato.

Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

Fissi e infissi

Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia

È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

Furto

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

Implosione

È l'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio

È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infiammabili

Sono considerati infiammabili:

- gas combustibili, **a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi**;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, **a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali**;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, ***non si considerano:***

- ***gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;***
- ***gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.***

Merci speciali

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.

Ai fini delle garanzie prestate, ***non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.***

Non combustibili

Sono considerati non combustibili:

- cemento e cemento armato;
- pietre, vetro, laterizi, metalli;
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
- altri materiali che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Polizza

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

Premio

La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro

È la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale - nel rispetto delle norme di legge - per lo svolgimento dell'attività descritta nella scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Primo Rischio Assoluto

È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

È la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Scoppio

È l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate **non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola ("colpo d'ariete")**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione (per i Quadri "Tutela Legale" e "Assistenza", fare riferimento rispettivamente ai punti 7.1 e 8.1).

Società

L'impresa assicuratrice.

Somma assicurata/Massimale

È la somma indicata nella Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Tetto

È l'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore al momento del Sinistro

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

Valore a nuovo

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
- per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

Valori

Denaro, valori bollati, tickets, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano Valori, pertinenti l'Esercizio commerciale o di uso personale degli Addetti.

*Quadro 1 – Incendio e altri danni materiali***Beni**

Il Fabbricato e il Contenuto relativi alle ubicazioni indicate nella scheda di Polizza.

Contenuto

Sono i beni mobili che si trovano nei Fabbricati dell'Esercizio commerciale, distinti in:

- **macchinari e attrezzature:** in genere, compresi mezzi di trasporto e traino **non iscritti al P.R.A.**, distributori automatici anche esterni, impianti **non al servizio del Fabbricato**; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella Polizza non è assicurato il Fabbricato;
- **arredamento:** in genere, compreso il mobilio;
- **apparecchiature elettroniche:** in genere, compresi i programmi in licenza d'uso;

- **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione **se è oggetto dell'attività assicurata**;
- **enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- **Valori;**
- **preziosi:** gioielli, pietre preziose, perle, oggetti in tutto o in parte d'oro e di platino;
- **oggetti ed effetti personali** degli Addetti.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario, se nella Polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione.

I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.

Quadro 2 – Furto e Rapina

Contenuto

Sono i beni mobili che si trovano nei Fabbricati dell'Esercizio commerciale, distinti in:

- **macchinari, attrezzature:** in genere, compresi mezzi di trasporto e traino **non iscritti al P.R.A.**, distributori automatici anche esterni, gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, gli impianti **non al servizio del Fabbricato**;
- **arredamento:** in genere, compreso il mobilio;
- **apparecchiature elettroniche:** in genere, compresi i programmi in licenza d'uso;
- **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione **se è oggetto dell'attività assicurata**;
- **enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- **oggetti ed effetti personali** degli Addetti.

I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.

Sono esclusi i Valori e i Preziosi.

Infortunio

È l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Mezzo di custodia

È la cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio; **se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.**

Preziosi

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti anche parzialmente in oro e platino.

Scippo

È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Slot machine

Apparecchio per il gioco d'azzardo elettronico

Spese sanitarie

Sono le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

Vetri antivandalismo

Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Quadro 3 – Elettronicae fenomeno elettrico

Apparecchiature

Le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, **non al servizio del Fabbricato**, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.

Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.

Impianti del Fabbricato

Le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.

Supporti

I dispositivi su cui si registrano dati.

Quadro 4 – Vetri e Insegne

Insegne

Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.

Vetri

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

Quadro 6 – Merci trasportate

Merci

Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti, gli imballaggi, pertinenti la categoria dell'Esercizio commerciale assicurato e da quest'ultimo commercializzati e/o riparati.

Veicoli

Le autovetture a uso privato e gli autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali (3.500 kg), di proprietà o detenuti in leasing dall'Assicurato.

Quadro 7 – Tutela Legale

Sinistro

La controversia e il procedimento penale di seguito elencati

- controversie:

- per danni di natura extracontrattuale provocati ad altri da fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- per danni di natura extracontrattuale subiti dall'Assicurato e dai Prestatori di lavoro in conseguenza di fatti illeciti altrui;
- relative alla locazione e alla proprietà dei locali dove si esercita l'attività assicurata;
- individuali di lavoro con i Prestatori di lavoro dell'Assicurato;

- procedimenti penali per:

- reato colposo dell'Assicurato e dei Prestatori di lavoro;
- fatto doloso dell'Assicurato e dei Prestatori di lavoro, **solo se prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.**

Quadro 8 – Assistenza

Equipe medica

Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia

Alterazione improvvisa dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Sinistro

La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:

- provochi danni materiali e diretti ai locali dell'Esercizio commerciale;
- renda i locali inutilizzabili o indisponibili;
- metta in pericolo la sicurezza dei locali o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;

rendendo necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

Struttura organizzativa

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni dotazione destinata alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

Struttura sanitaria

L'istituto di cura dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura del Rischio terremoto prevista dagli allegati specifici ha durata annuale senza tacito rinnovo, con facoltà delle parti di concordarne alla scadenza dell'annualità il rinnovo per un ulteriore anno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" degli allegati specifici del Rischio terremoto.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- *Incendio e altri danni materiali.* Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l'attività e ciò che contiene contro il rischio di Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione, Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro 1 delle condizioni di assicurazione;

- *Furto e Rapina*. Garantisce i Beni (arredamento, attrezzature, macchinari, merci e Valori) contenuti nei locali ove si svolge l'attività contro il rischio di Furto e Rapina, secondo quanto indicato al Quadro 2 delle condizioni di assicurazione;
- *Elettronica e fenomeno elettrico*. Garantisce le Apparecchiature, gli Impianti del Fabbriato e i programmi informatici contro i danni materiali diretti derivanti da fatto accidentale, atto vandalico e fenomeno elettrico, secondo quanto indicato al Quadro 3 delle condizioni di assicurazione;
- *Vetri e Insegne* (Vendibile solo in abbinamento ad altro Quadro di Polizza). Garantisce gli specchi, le lastre di vetro, le insegne pubblicitarie all'interno e nelle adiacenze dei locali dove si svolge l'attività contro le rotture dovute a fatto accidentale, atto vandalico ed eventi atmosferici, secondo quanto indicato al Quadro 4 delle condizioni di assicurazione;
- *Responsabilità civile*. Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato al Quadro 5 delle condizioni di assicurazione;
- *Merci trasportate* (Vendibile solo in abbinamento ad almeno uno dei Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità civile). Garantisce le materie prime, i prodotti finiti, gli imballaggi e tutte le Merci attinenti all'attività svolta contro i danni materiali diretti avvenuti durante il trasporto su autoveicoli o autocarri, secondo quanto indicato al Quadro 6 delle condizioni di assicurazione;
- *Tutela Legale*. Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie nell'ambito dell'attività assicurata con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro 7 delle condizioni di assicurazione;
- *Assistenza* (Sempre operante in abbinamento ad altro Quadro di Polizza). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato a tutela dei locali in cui svolge l'attività e alla sua persona con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro 8 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: *le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e, relativamente alla garanzia Furto, qualora ricorrano le condizioni di immobile temporaneamente disabitato previste dall'articolo 2.3 "Norme che regolano il Quadro" del Quadro 2 "Furto e Rapina"; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dal suddetto articolo e dall'art. 2 "Decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: *alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.*

Esempio di Franchigia: *danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.*

Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: *danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.*

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 5.000, Indennizzo corrisposto Euro 5.000

Nel Quadro 1 “Incendio e altri danni materiali” può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di Assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto ai punti “Assicurazione parziale” e “Deroga alla regola proporzionale” del paragrafo 1.7 “Gestione del Sinistro” all’interno del suddetto Quadro di garanzia.

4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 “Aggravamento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell’attività svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (garanzia “Responsabilità civile”) e/o ai Beni assicurati (garanzia “Incendio e altri danni materiali”). Ad esempio si dichiara in Polizza l’attività di “vendita e deposito di ricambi e accessori per veicoli stradali e natanti, esclusi pneumatici e officine di riparazione” per poi mutarla in “vendita e deposito di lubrificanti per veicoli stradali e natanti, escluse le officine di riparazione e manutenzione”, o viceversa.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.

Il Premio - se superiore a Euro 100 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) o in rate trimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo lordo), a condizione che l’importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 50. L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comm a, del codice civile).

7. Rivalse

AVVERTENZA: *Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalse nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nei paragrafi 1.3 "Norme che regolano il Quadro" - Quadro "Incendio e altri danni materiali" e 4.3 "Norme che regolano il Quadro" - Quadro "Vetri e Insegne".*

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: *In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10 Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11 Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: *Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro "Incendio e altri danni materiali" sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la condizione aggiuntiva "Spese di ricerca e ripristino". Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 9 "Norme comuni per la gestione del Sinistro" delle condizioni di assicurazione.*

AVVERTENZA: *Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 7.8 "Gestione del Sinistro" delle condizioni di assicurazione.*

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto dai paragrafi 8.6 "Modalità per l'erogazione dell'Assistenza" e 8.7 "Gestione del Sinistro" delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbrì



N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014

DIFESA PIÙ COMMERCIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Indice

La polizza in sintesi

Definizioni

- A Definizioni relative all'Assicurazione in generale
- B Definizioni specifiche per l'Assicurazione Commercio

1. Quadro – Incendio e altri danni materiali

- 1.1 Definizioni specifiche
- 1.2 Incendio e altri danni materiali
 - 1.2.1 Garanzie complementari più
 - 1.2.2 Altre garanzie
- 1.3 Norme che regolano il Quadro
- 1.4 Esclusioni
- 1.5 Limiti di Indennizzo
- 1.6 Condizioni aggiuntive
- 1.7 Gestione del Sinistro
- 1.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

2. Quadro – Furto e Rapina

- 2.1 Definizioni specifiche
- 2.2 Furto e Rapina
 - 2.2.1 Garanzie complementari più
 - 2.2.2 Altre garanzie
- 2.3 Norme che regolano il Quadro
- 2.4 Esclusioni
- 2.5 Limiti di Indennizzo
- 2.6 Condizioni particolari
- 2.7 Condizioni aggiuntive
- 2.8 Gestione del Sinistro
- 2.9 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

3. Quadro – Elettronica e fenomeno elettrico

- 3.1 Definizioni specifiche
- 3.2 Fenomeno elettrico
- 3.3 Elettronica
 - 3.3.1 Garanzie complementari più
- 3.4 Norme che regolano il Quadro
- 3.5 Esclusioni
- 3.6 Gestione del Sinistro
- 3.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

4. Quadro – Vetri e Insegne

- 4.1 Definizioni specifiche
- 4.2 Vetri e Insegne
- 4.3 Norme che regolano il Quadro
- 4.4 Esclusioni
- 4.5 Gestione del Sinistro
- 4.6 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

5. Quadro – Responsabilità civile

- 5.1 Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
 - 5.1.1 Terzietà
- 5.2 Garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro)
- 5.3 Norme che regolano il Quadro
- 5.4 Esclusioni
- 5.5 Estensione territoriale
- 5.6 Condizioni aggiuntive
- 5.7 Condizioni particolari
- 5.8 Clausole sempre operanti per attività specifiche
- 5.9 Gestione del Sinistro
- 5.10 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

6. Quadro – Merci trasportate

- 6.1 Definizioni specifiche
- 6.2 Merci trasportate
- 6.3 Norme che regolano il Quadro
- 6.4 Esclusioni
- 6.5 Periodo di assicurazione
- 6.6 Estensione territoriale
- 6.7 Gestione del Sinistro
- 6.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

7. Quadro – Tutela Legale

- 7.1 Definizioni specifiche
- 7.2 Spese stragiudiziali e giudiziali
 - 7.2.1 Garanzie prestate
- 7.3 Esclusioni
- 7.4 Inizio e termine della garanzia
- 7.5 Estensione territoriale
- 7.6 Coesistenza con un'Assicurazione di responsabilità civile
- 7.7 Condizioni aggiuntive
- 7.8 Gestione del Sinistro

8. Quadro – Assistenza

- 8.1 Definizioni specifiche
- 8.2 Assistenza
- 8.3 Esclusioni
- 8.4 Estensione territoriale
- 8.5 Condizioni aggiuntive
- 8.6 Modalità per l'erogazione dell'Assistenza
- 8.7 Gestione del Sinistro

9. Norme comuni per la gestione del Sinistro

- Art. 1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
 - Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
 - Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
 - Art. 4 Mandato dei periti
 - Art. 5 Ispezione dei beni assicurati
 - Art. 6 Assicurazione presso diversi assicuratori
 - Art. 7 Reintegro delle Somme assicurate
-

10. Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
 - Art. 2 Decorrenza della garanzia
 - Art. 3 Pagamento del Premio
 - Art. 4 Adeguamento del Premio
 - Art. 5 Aggravamento del Rischio
 - Art. 6 Diminuzione del Rischio
 - Art. 7 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità
 - Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
 - Art. 9 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento
 - Art. 10 Beni di proprietà di terzi
 - Art. 11 Indicizzazione
 - Art. 12 Beni in leasing
 - Art. 13 Modifiche dell'Assicurazione
 - Art. 14 Rinvio alle norme di legge
-

La polizza in sintesi

DIFESA PIÙ COMMERCIO è il sistema assicurativo per gli operatori del settore commerciale, studiato per rispondere alle attuali esigenze delle strutture di distribuzione, dal dettaglio all'ingrosso.

Permette all'Assicurato di scegliere fra una gamma di garanzie a protezione dei locali, delle merci e dei collaboratori, contenute in otto Quadri e riassunte nelle pagine che seguono.



1. Incendio e altri danni materiali

Il fabbricato in cui si svolge l'attività e tutto ciò che contiene - arredamento, attrezzature, merci - sono *garantiti dal rischio di*:

- incendio e fulmine
- implosione, esplosione e scoppio
- caduta di aerei e urto di veicoli
- fumo, gas e vapori
- caduta di ascensori e montacarichi

include le spese sostenute per:

- ☞ demolizione e smaltimento dei residui;
- ☞ trasloco del contenuto;
- ☞ progettazione di un nuovo fabbricato;
- ☞ rifacimento documenti e riacquisto di nuovi programmi informatici;
- ☞ perizie;

e la possibilità di tutelarsi da:

- ☞ danni provocati a beni altrui;
- ☞ danni causati da perdite d'acqua e altri liquidi;
- ☞ deterioramento di merci in refrigerazione;
- ☞ mancato guadagno;
- ☞ oscillazioni stagionali della quantità di merce presente nell'esercizio;
- ☞ danni provocati da fenomeni atmosferici;
- ☞ atti vandalici e dolosi.

2. Furto e Rapina

Arredamento, attrezzature, merci e valori contenuti nei locali dove si svolge l'attività sono *garantiti dal rischio di:*

- furto con scasso
- furto senza scasso
- furto con introduzione clandestina
- rapina

incluse le spese sostenute a causa di:

- ☞ potenziamento dei mezzi di chiusura;
- ☞ rifacimento di documenti rubati;
- ☞ riacquisto di programmi informatici;
- ☞ infortuni subiti dagli assicurati a seguito di furto o rapina;

e la possibilità di tutelarsi per:

- ☞ trasporto di valori;
- ☞ contenuto di una seconda ubicazione;
- ☞ infedeltà dei dipendenti;
- ☞ oscillazioni stagionali della quantità di merce presente nell'esercizio.

3. Elettronica e fenomeno elettrico

Le apparecchiature e gli impianti del fabbricato sono tutelati per i *danni materiali e diretti derivanti da:*

- fenomeno elettrico

con la possibilità di garantire le apparecchiature anche per i danni conseguenti a:

- fatto accidentale, anche se provocato da terzi
- atto vandalico e doloso

inclusi:

- ☞ danni ai conduttori esterni;
- ☞ rimborso delle spese per il riacquisto dei supporti informatici;
- ☞ rimborso delle spese per sostituire temporaneamente le apparecchiature danneggiate.

4. Vetri e Insegne

Gli specchi, le lastre di vetro, le insegne pubblicitarie, all'interno e nelle adiacenze dei locali dove si svolge l'attività assicurata, sono garantiti dalle conseguenze di *rotture dovute a :*

- fatto accidentale, anche se provocato da terzi
- atto vandalico
- eventi atmosferici

inclusi:

- ☞ danni al contenuto dei locali;
- ☞ guasti conseguenti a furti o tentativi di furto.

5. Responsabilità civile

L'assicurato è garantito, se civilmente responsabile, per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali, cose, *in relazione a :*

- svolgimento dell'attività principale
- conduzione dei locali e svolgimento di attività complementari
- partecipazione a fiere e mostre
- impiego di macchinari e impianti
- proprietà di insegne pubblicitarie
- responsabilità dei collaboratori
- infortuni subiti dai dipendenti (Garanzia RCO)

con la possibilità di tutelarsi per:

- ☞ danni causati, o infortuni subiti, da collaboratori occasionali e stagionali;
- ☞ conseguenze della proprietà del fabbricato in cui ha sede l'esercizio;
- ☞ attività svolte presso terzi;
- ☞ danni successivi all'esecuzione dei lavori presso terzi;
- ☞ commercio ambulante;
- ☞ interruzione dell'attività altrui;
- ☞ malattie professionali contratte dai dipendenti.

6. Merci trasportate

Le materie prime, i prodotti finiti, gli imballaggi e tutte le merci attinenti all'attività svolta sono tutelati dai danni materiali e diretti avvenuti durante il trasporto *su autoveicoli o autocarri a causa di:*

- incendio
- furto e rapina
- incidente stradale con altro veicolo
- ribaltamento del mezzo di trasporto

inclusi:

- ☞ i danni a utensili e attrezzi.

7. Tutela Legale

La garanzia è disponibile in due formule, a scelta dell'Assicurato:

Base:

garantisce le spese legali e peritali per controversie nell'ambito dell'attività esercitata, compresi i processi penali per reato colposo e contravvenzioni.

Super:

estende la tutela alle controversie di natura contrattuale, alle spese per procedimenti civili e penali inerenti la circolazione stradale, alle spese per opporsi a provvedimenti amministrativi di revoca o sospensione dell'esercizio dell'attività.

8. Assistenza

La garanzia è disponibile in due formule, a scelta dell'Assicurato:

Base:

offre un'ampia gamma di prestazioni -dall'invio di artigiani all'assistenza al ripristino dell'abitabilità, dalle informazioni amministrative a quelle di natura fiscale- a tutela dei locali in cui si svolge l'attività, a seguito di:

- evento fortuito
- furto e rapina.

Super:

estende la tutela alle prestazioni di assistenza alla persona, fra cui:

- ☞ rientro anticipato da un viaggio
- ☞ trasferimento sanitario
- ☞ invio di personale medico
- ☞ Invio di un'ambulanza.

9. A chi rivolgersi in caso di necessità

Per qualunque dubbio o necessità, soprattutto in caso di sinistro, il primo riferimento è sempre la Sua Agenzia:

Per ulteriori informazioni potrà consultare il sito www.unipolsai.it, area Servizio Clienti.

Definizioni

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola - le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:

A Definizioni relative all'Assicurazione in generale

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

Premio

La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
(per i Quadri "Tutela Legale" e "Assistenza", fare riferimento rispettivamente ai punti 7.1 e 8.1)

Società

L'impresa assicuratrice.

B Definizioni specifiche per l'Assicurazione Commercio

Addetti

Sono i Prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività.

Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Tipo 01: Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del Tetto possono essere in qualsiasi materiale.

E' ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto, **in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale**. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del Tetto in tegole bituminose.

Tipo 02: Fabbricato interamente costruito e coperto con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza: per esempio, legno e materie plastiche.

Dipendenze

Sono i depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati in corpi separati o in locali non comunicanti con il Fabbricato principale dell'Esercizio commerciale, ma nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza.

Documenti personali

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

Esercizio commerciale

E' l'azienda finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, iscritta alla C.C.I.A.A. e identificata nella scheda di Polizza.

Esplosivi

Sono le sostanze e i prodotti che:

- ✓ a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
- ✓ esplodono per azione meccanica o termica;
- ✓ rientrano nella definizione di esplosivo dell'art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940, elencati nel relativo Allegato A.

Esplosione

E' lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

E' la costruzione edile (o una sua porzione) –unitaria o in più corpi separati siti nella stessa ubicazione indicata nella scheda di Polizza- in cui si esercita l'attività assicurata, **escluso il terreno**.

Sono compresi nella definizione:

- ✓ tutte le opere murarie e di finitura;
- ✓ i Fissi e infissi;
- ✓ le installazioni e gli impianti fissi al servizio del Fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua);
- ✓ gli ascensori e i montacarichi;
- ✓ le centrali termiche, le caldaie per il riscaldamento autonomo, le antenne, le cabine elettriche;
- ✓ le recinzioni, le cancellate, le pavimentazioni esterne e le tettoie;
- ✓ le Dipendenze;
- ✓ le strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del Fabbricato. La presenza delle strutture esterne di tipo 02 è tollerata **purchè non rappresenti più del 20% della superficie totale del Fabbricato assicurato**;
- ✓ le tende esterne, le insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del Fabbricato assicurato.

Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

Fissi e infissi

Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Franchigia

E' la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

Furto

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

Implosione

E' l'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio

È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Infiammabili

Sono considerati infiammabili:

- ✓ gas combustibili, **a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi**;
- ✓ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- ✓ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, **a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°centesimali** ;
- ✓ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
- ✓ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano**:

- **gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati**;
- **gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli**.

Merci speciali

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci.

Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito**.

Non combustibili

Sono considerati non combustibili:

- ✓ cemento e cemento armato;
- ✓ pietre, vetro, laterizi, metalli;
- ✓ pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- ✓ altri materiali che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Prestatore di lavoro

E' la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale -nel rispetto delle norme di legge- per lo svolgimento dell'attività descritta nella scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Primo Rischio Assoluto

E' la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Scoperto

E' la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Scoppio

È l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.

Ai fini delle garanzie prestate **non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura di una valvola ("colpo d'ariete")**.

Somma assicurata/Massimale

È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Tetto

E' l'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore al momento del Sinistro

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

Valore a nuovo

È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
- per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

Valori

Denaro, valori bollati, tickets, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'Esercizio commerciale o di uso personale degli Addetti.

1. Quadro - Incendio e altri danni materiali

1.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Beni

Il Fabbricato e il Contenuto relativi alle ubicazioni indicate nella scheda di Polizza.

Contenuto

Sono i beni che si trovano nei Fabbricati dell'Esercizio commerciale, distinti in:

- ✓ **macchinari e attrezzature:** in genere, compresi **mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A.**, distributori automatici anche esterni, **impianti non al servizio del Fabbricato**; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella Polizza non è assicurato il Fabbricato;
- ✓ **arredamento:** in genere, compreso il mobilio;
- ✓ **apparecchiature elettroniche:** in genere, compresi i programmi in licenza d'uso;
- ✓ **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione **se è oggetto dell'attività assicurata**;
- ✓ **enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- ✓ **Valori**;
- ✓ **preziosi:** gioielli, pietre preziose, perle, oggetti in tutto o in parte d'oro e di platino;
- ✓ **oggetti ed effetti personali** degli Addetti.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario, se nella Polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione.

I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.

1.2 Incendio e altri danni materiali

La Società indennizza, **entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **Implosione, Esplosione e Scoppio**, anche esterni, **purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all' insaputa dell'Assicurato/Contraente**;
- d) **caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali**, parti di essi o cose che essi trasportano;
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto** di veicoli stradali e natanti, **esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente**;
- g) **fumo, gas e vapori** che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
- h) **fumo da guasto accidentale** di impianti per la produzione di calore, **purché adeguatamente collegati ad appropriati camini**;
- i) **caduta di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- j) **i danni consequenziali**, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi in garanzia**, che abbiano colpito i Beni assicurati;
- k) **i guasti per impedire e contenere il danno** causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato;
- l) **i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto** nelle aree adiacenti o di pertinenza del Fabbricato.

1.2.1 Garanzie complementari più

(comuni alle garanzie previste al punto 1.2 - Incendio e altri danni materiali)

a) Merci

I danni subiti:

- dalle merci **di categoria diversa** rispetto a quella dell'Esercizio commerciale assicurato;
- dalle merci **presso terzi** in Europa, in deposito e/o lavorazione;
- dal Contenuto **presso fiere e mostre** in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore;

sono complessivamente garantiti **fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000 per periodo assicurativo**.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzato nell'ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso:

- 1.- delle spese **per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto** dei residui del Sinistro alla più vicina discarica idonea;
fino al 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto, con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate.
2. - delle spese **per il trasloco e il ricollocamento** del Contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni;
- delle spese **per la riprogettazione del Fabbricato** compresi gli oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) dovuti a qualsiasi ente o autorità per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti;
complessivamente fino al 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 25000 per periodo assicurativo.
3. - delle spese **per il rifacimento di Documenti** personali o di terzi, se pertinenti l'attività assicurata;
- delle spese **per il rifacimento degli enti particolari**;
- delle spese **per il riacquisto o la duplicazione dei programmi** in licenza d'uso, **solo se effettuato entro un anno dal Sinistro**;
complessivamente fino a € 5.000 per periodo assicurativo.
4. - delle spese **per le perizie** secondo le modalità previste dall'art. 3 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme comuni per la gestione del Sinistro;
fino al 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo.

1.2.2 Altre garanzie

che operano **solo se espressamente indicate nella scheda di Polizza**

Fabbricato in locazione

La garanzia opera solo per i danni, previsti nelle garanzie prestate nell'ambito di questo Quadro, dei quali l'Assicurato sia responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Migliorie, aggiunte e trasformazioni

La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario. Questa estensione opera per tutte le garanzie acquistate in questo Quadro.

Ricorso terzi

La Società, **entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per i danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento indennizzabile nell'ambito di questo Quadro.

Sono compresi i danni da interruzioni totali o parziali di attività o di utilizzo di beni, **fino al 10% del Massimale**.

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **alle cose in uso, custodia, possesso o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato;** l'esclusione non è operante per i veicoli dei Prestatori di lavoro e per i mezzi di trasporto sotto carico e scarico comprese le cose sugli stessi trasportate;
- **da fuoriuscita di liquidi.**

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato, o le persone di cui alla lettera a), hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti, gli atti giudiziari e ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.

Per le spese di giudizio, la Società applica quanto disposto dall'art.1917 del Codice Civile.

Diaria giornaliera

A deroga di quanto indicato al punto 1.4 Esclusioni lettera f), la Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni da interruzione temporanea, totale o parziale, dell'attività assicurata, conseguente a Sinistro indennizzabile nell'ambito di questo Quadro, **per un massimo di 90 giorni per periodo assicurativo, esclusi i primi tre. Per i giorni di inattività parziale, l'Indennizzo è ridotto in proporzione.**

Sono esclusi i danni conseguenti all'impossibilità di ricostruire il Fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità.

Merchi in refrigerazione

A deroga di quanto previsto al punto 1.4 Esclusioni lettera i), la Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- anomalie nella produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

se conseguenti:

- a eventi garantiti in questo Quadro;
- a guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce avariata, **fino al 10% della Somma assicurata**.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto; in caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 200**

1.3 Norme che regolano il Quadro

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell'Assicurato o del Contraente, in relazione alle caratteristiche dei Beni assicurati, non comportano la perdita del diritto all'Indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di tacere circostanze aggravanti. **La Società ha diritto in questo caso a richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

Fabbricato di proprietà di terzi

Se risulta assicurato un Fabbricato di proprietà di terzi, tutte le garanzie operanti in questo Quadro sono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Fabbricati in comproprietà o in condominio

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Se espressamente indicato nella scheda di Polizza, l'Assicurazione è operativa **a condizione che i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:**

- ✓ **dall'interno del centro commerciale/artigianale in uso esclusivo;**
- ✓ **dall'esterno in comune.**

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **escluso il caso di dolo**, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- i Prestatori di lavoro;
- i clienti;
- i fornitori;

a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento**, le garanzie prestate per il Contenuto nell'ambito di questo Quadro operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque **entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza**.

Questa estensione **non opera se:**

- ✓ **la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano;**
- ✓ **il Contraente non ha comunicato il trasferimento.**

1.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi;*
- b) *riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;*
- d) *di smarrimento o di Furto o di Rapina dei beni mobili assicurati;*
- e) *di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;*
- f) *indiretti;*
- g) *alla macchina e all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- h) *provocati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;*
- i) *subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia.*

1.5 Limiti di Indennizzo

Relativamente al Contenuto, l'Assicurazione è prestata **entro i seguenti limiti**:

- arredamento (escluso il mobilio in genere): nell'ambito della **Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto**;
- Valori (escluse fustelle farmaceutiche): **5% della Somma assicurata con il limite di € 15.000**,
- fustelle farmaceutiche: nell'ambito della **Somma assicurata con il limite di € 30.000**;
- preziosi: **50% della Somma assicurata con il limite di € 25.000**.

1.6 Condizioni aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 1.4, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se opzionate nella scheda di Polizza**:

Fuoriuscita liquidi

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati da:

1. - fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi **per guasto o rottura accidentale** di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- fuoriuscita di acqua condotta **per occlusione o gelo** di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa **solo se causata dalla grandine**;
- fuoriuscita di acqua condotta **per trabocco e rigurgito** dell'impianto fognario;

complessivamente **fino al 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto, con il massimo di € 150.000 per periodo assicurativo**

2. - fuoriuscita di acqua condotta **per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature** (strumentali all'attività esercitata) e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del Fabbricato, **fino a € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo**. In caso di Sinistro la Società applica una **Franchigia di € 200**.

Sono comunque esclusi i danni:

- **derivanti da impianti non stabilmente installati nel Fabbricato o non al servizio dello stesso**, salvo quanto esplicitamente previsto al precedente punto 2.;
- **da corrosione e usura, umidità e stillicidio;**
- **da gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;**
- **alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo**, salvo le merci che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra; l'esclusione non è operante per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione;
- **derivanti da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.**

Spese di ricerca e ripristino

L'Assicurazione è estesa alle spese di ricerca e ripristino, conseguenti a un danno rientrante nella garanzia "Fuoriuscita liquidi" -anche se provocato solo a terzi -, necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.

L'estensione è prestata **fino a € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo**; in caso di Sinistro la Società applica una **Franchigia di € 200**

Fenomeni atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati dall'azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, **purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze**.

I danni alle parti interne del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti.

I danni subiti dai seguenti enti posti all'esterno:

- ✓ tende;
- ✓ insegne;
- ✓ distributori automatici;

sono indennizzabili **fino a € 3.000 per periodo assicurativo**

I danni causati da grandine ai seguenti enti posti all'esterno:

- ✓ Fissi e infissi;
- ✓ vetrate, lucernari, verande;
- ✓ pannelli solari e fotovoltaici;
- ✓ lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica;
- ✓ tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;

sono indennizzabili **fino al 10% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 30.000 per periodo assicurativo**.

I danni causati da **sovraccarico neve** sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del Fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto, **fino al 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto, con il massimo di € 500.000 per Sinistro**.

Sono sempre esclusi i danni da:

- **inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;**
- **formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;**
- **cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo;**
- **rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque,** fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine;

e subiti da:

- **tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo Contenuto,** fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i danni causati da grandine (**esclusi sempre i danni al Contenuto**);
- **porzioni di Fabbricato, aventi Caratteristiche costruttive di Tipo 02, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto;**
- **il Contenuto posto all'aperto,** fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i distributori automatici esterni.

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 200**

Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.4 Esclusioni lettera a), l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone -inclusi i Prestatori di lavoro- anche durante scioperi, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- **di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;**
- **da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità;**
- **subiti da vetri, cristalli e insegne.**

L'estensione è prestata **fino all'80% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto**; in caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 200**

Flottante stagionale

Per ogni periodo assicurativo, la Somma assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata **per il periodo e della percentuale indicati nella scheda di Polizza** a questo titolo.

1.7 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:

a) Fabbricato

(forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.

L'Indennizzo **non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro**, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

b) **Contenuto****macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche**

(forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

L'Indennizzo **non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro**, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per quei beni che hanno oltre 15 anni di età (3 anni per le apparecchiature elettroniche), per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.

c) **Merci**

(forma Valore al momento del Sinistro)

Si stima il valore **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato**, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

(forma prezzo di vendita)

Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato**.

d) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;e) per i **Valori, esclusi i titoli di credito**, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;f) per i **titoli di credito**:

- la Società corrisponde il relativo Indennizzo **solo dopo le loro scadenze**, se previste;
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci**;
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è operante **soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

Assicurazione parziale

Se, al momento del Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite, incrementate del 20%, risultano adeguate all'effettivo valore delle cose assicurate, la Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario, la riduzione proporzionale sarà applicata aggiungendo comunque alle Somme assicurate l'incremento del 20%.

Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.7 Gestione del Sinistro - Assicurazione parziale, la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.

Pagamento di anticipi di Indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **se superiore a € 25.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro**.

La Società pagherà l'anticipo dell'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

1. Quadro Incendio e altri danni materiali			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Garanzie complementari più	Danni subiti dalle merci di categoria diversa	20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000 per periodo assicurativo	
	Danni subiti dalle merci presso terzi		
	Danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre		
	Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate	
	Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 25.000 per periodo assicurativo	
	Spese per la riprogettazione del Fabbricato		
	Spese per il rifacimento di Documenti personali	€ 5.000 per periodo assicurativo	
Spese per il rifacimento degli enti particolari			
Spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso			
Spese per le perizie	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo		
Altre garanzie	Ricorso terzi	per i danni da interruzioni attività: 10% del Massimale	
	Diaria giornaliera	90 gg per periodo assicurativo	3 gg
	Merci in refrigerazione	per le spese sostenute per lo smaltimento delle merci avariate: 10% della Somma assicurata	20% con il minimo di € 200
Limiti di Indennizzo Contenuto	arredamento (escluso il mobilio in genere)	nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto	
	Valori (escluse fustelle farmaceutiche)	5% della Somma assicurata con il limite di € 15.000	
	fustelle farmaceutiche	nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 30.000	
	preziosi	50% della Somma assicurata con il limite di € 25.000	
Condizioni aggiuntive	Fuoriuscita liquidi	fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi da impianti al servizio del Fabbricato: 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di € 150.000 per periodo assicurativo	
		fuoriuscita di acqua condotta da macchinari: € 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo	€ 200
	Spese di ricerca e ripristino	€ 2.500 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo	€ 200
	Fenomeni atmosferici	tende, insegne e distributori automatici esterni: € 3.000 per periodo assicurativo	10% con un minimo di € 200
		grandine su enti all'esterno: 10% della Somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per periodo assicurativo	
Atti vandalici e dolosi	sovraccarico neve: 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto con il massimo di € 500.000 per Sinistro		
	80% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto	10% con un minimo di € 200	

2. Quadro - Furto e Rapina

2.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Contenuto

Sono i beni che si trovano nei Fabbricati dell' Esercizio commerciale, distinti in:

- ✓ **macchinari, attrezzature:** in genere, compresi **mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A.**, distributori automatici anche esterni, gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, gli impianti **non al servizio del Fabbricato**;
- ✓ **arredamento:** in genere, compreso il mobilio ;
- ✓ **apparecchiature elettroniche:** in genere, compresi i programmi in licenza d'uso ;
- ✓ **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione **se è oggetto dell'attività assicurata**;
- ✓ **enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- ✓ **oggetti ed effetti personali** degli Addetti.

I veicoli a motore iscritti al P.R.A. sono compresi solo se rientrano fra le merci.

Sono esclusi i Valori e i Preziosi.

Infortunio

E' l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Mezzo di custodia

E' la cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio; **se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.**

Preziosi

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti anche parzialmente in oro e platino.

Scippo

E' il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Slot machine

Apparecchio per il gioco d'azzardo elettronico.

Spese sanitarie

Sono le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici , farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

Vetri antivandalismo

Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2.2 Furto e Rapina

La Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti ai beni mobili assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, da:

a) **Furto**, se l'introduzione nei locali del Fabbricato assicurato è avvenuta:

1. **con scasso o effrazione** dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali dell'Esercizio commerciale, di Tetti, pareti e solai.
I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, Vetro antivandalismo, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.
Se l'introduzione nei locali è avvenuta con scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte o con la sola rottura di Vetro non antivandalismo, **la Società applica uno Scoperto del 20%**.
2. **senza scasso** per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno;
3. **con uso di chiavi false o simili**;
4. **con uso di chiavi smarrite o sottratte** agli Addetti o ai familiari dell'Assicurato; questa garanzia opera **dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo**;
5. **con introduzione clandestina** di persone rimaste nei locali dell'Esercizio commerciale all'insaputa degli Addetti per asportare poi la refurtiva a locali chiusi;
6. **attraverso saracinesche o inferriate**, con rottura dei vetri retrostanti;
7. **con effrazione delle vetrine** e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, **nell'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti oppure durante i periodi di chiusura dalle 8 alle 24**;

b) **Rapina avvenuta all'interno dei locali** anche se iniziata fuori.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- c) **i guasti al Contenuto** per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici;
- d) **il Furto e la Rapina commessi dai Prestatori di lavoro** fuori dall'orario di lavoro.

2.2.1 Garanzie complementari più

(comuni alle garanzie previste al punto 2.2 Furto e Rapina)

a) Dipendenze

Il Furto e la Rapina del Contenuto delle Dipendenze è garantito **fino al 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 15.000 per periodo assicurativo**.

b) Valori

Il Furto e la Rapina dei Valori è garantito:

- per i Valori riposti fuori dai Mezzi di custodia, **fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500**;
- per i Valori riposti nei Mezzi di custodia, **fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000**. La garanzia Furto opera se i Valori sono sottratti con effrazione o asportazione del Mezzo di custodia o con uso di chiavi false.

Su richiesta del Contraente, è possibile incrementare queste somme con apposita integrazione indicata nella scheda di Polizza; restano comunque **fermi i limiti di Indennizzo previsti al punto 2.5**.

c) Fissi, infissi e locali

Il Furto e i guasti di Fissi e infissi e i guasti ai locali causati dagli autori del Furto o della Rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici, sono garantiti **fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per Sinistro**, anche in eccedenza alle Somme assicurate.

d) Merci

1. Il Furto:

- delle merci **di categoria diversa** rispetto a quella dell'Esercizio commerciale assicurato, **esclusi i Preziosi**;
 - delle merci **presso terzi** in Europa, in deposito e/o lavorazione, solo se il Furto è commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) 1. "con scasso o effrazione";
 - del Contenuto **presso fiere e mostre** in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se il Furto è commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) 1. "con scasso o effrazione";
- è complessivamente garantito **fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo**

2. Il Furto:

- delle **merci esposte nelle vetrinette esterne**, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissate nelle vicinanze dei locali stessi. La garanzia opera anche per i furti commessi con rottura di solo vetro;
 - delle **merci e dei Valori dai distributori automatici esterni** solidamente installati nelle vicinanze dell'Esercizio commerciale. La garanzia opera solo se il Furto è commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) 1. "con scasso o effrazione";
 - delle **merci e dei Valori riposti nell'abitazione** dove l'Assicurato ha il domicilio abituale. La Società indennizza il Furto dei Valori e delle merci di pertinenza dell'Esercizio commerciale solo se il Furto è commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) 1. "con scasso o effrazione" o al punto 2.2 lettera a) 2. "senza scasso";
- è complessivamente garantito **fino a € 500 per Sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo**.

e) Spese

In seguito a un danno indennizzato nell'ambito di questo Quadro, è garantito il rimborso:

1. - delle spese **per il rifacimento degli enti particolari**;
 - delle spese **per il riacquisto o la duplicazione dei programmi** in licenza d'uso, **solo se effettuato entro un anno dal Sinistro**;
- complessivamente fino a € 3.000 per periodo assicurativo.**
2. - delle spese **per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione** -blindature, inferriate, serrature-adatte a rinforzare o sostituire i serramenti: la garanzia opera solo in caso di Furto o tentato Furto commesso con le modalità descritte al punto 2.2 lettera a) 1. "con scasso o effrazione",
- fino a € 1.000 per Sinistro**
3. - delle **Spese sanitarie** conseguenti a Infortunio subito dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato durante una Rapina;
- fino a € 1.000 per Sinistro**

E' inoltre garantito il rimborso delle spese per **la sostituzione delle serrature** in caso di Furto, Scippo o Rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'Esercizio commerciale subito dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato, **purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a € 500 per periodo assicurativo.**

2.2.2 Altre garanzie

che operano **solo se espressamente indicate nella scheda di Polizza**

Trasporto Valori

La Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti da perdita dei Valori di proprietà dell'Assicurato e pertinenti l'Esercizio commerciale **durante il trasporto dai locali dell'Esercizio commerciale al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, nell'ambito della regione di appartenenza e confinanti**, in conseguenza di:

- Scippo;
 - Rapina;
 - Furto, in seguito a Infortunio o improvviso malore dell'incaricato al trasporto;
 - Furto con destrezza, se l'incaricato al trasporto ha i Valori a portata di mano;
- subiti dagli Addetti o dai familiari dell'Assicurato mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'Assicurazione opera **se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni**.

L'Assicurazione si intende estesa anche:

allo Scippo e la Rapina dei Valori avvenuti all'interno dei locali indicati nella scheda di Polizza.

La Società rimborsa inoltre:

le Spese sanitarie conseguenti a Infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno Scippo o una Rapina, **fino a € 1.000 per Sinistro**

Per ogni Sinistro nell'ambito della garanzia Trasporto Valori, la Società applica uno **Scoperto del 10%**.

2.3 Norme che regolano il Quadro

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Se espressamente indicato in scheda di Polizza, l'Assicurazione è operativa **a condizione che i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:**

- ✓ **dall'interno del centro commerciale/artigianale in uso esclusivo;**
- ✓ **dall'esterno in comune.**

Scoperto obbligatorio

Se l'Assicurazione si riferisce ad **attività identificate nella scheda di Polizza con classe Furto 3**, in caso di Sinistro la Società applica uno **Scoperto del 10% con il massimo di € 2.500**.

Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie complementari più di cui al punto 2.2.1 lettera b) "Valori" e lettera c) "Fissi, infissi e locali", **a condizione che nei locali dell'Esercizio commerciale assicurato non siano presenti Slot machine.**

Limitazione dello Scoperto

In caso di Indennizzo su cui dovrebbero essere applicati più Scoperti, si applica uno **Scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di € 2.500**

Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, **l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.**

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento**, le garanzie prestate nell'ambito di questo Quadro operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque **entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza.**

Questa estensione **non opera se:**

- ✓ **la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano;**
- ✓ **il Contraente non ha comunicato il trasferimento.**

2.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *conseguenti ad atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) *conseguenti a Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali;*
- c) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - *del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità;*
 - *degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;*
 - *da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, salvo quanto esplicitamente previsto al punto 2.2 lettera d) "Il Furto e la Rapina commessi dai Prestatori di lavoro" ;*
 - *da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati ;*
- d) *da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Furto o della Rapina;*
- e) *a beni mobili riposti all'aperto, salvo quanto esplicitamente previsto al punto 2.2.1 lettera d) 2. "Il Furto delle merci esposte nelle vetrinette esterne" e "Il Furto delle merci e dei Valori dai distributori automatici esterni";*
- f) *indiretti.*

2.5 Limiti di Indennizzo

La garanzia Furto e Rapina è prestata **entro questi limiti**:

- **Contenuto:**

- arredamento (escluso il mobilio in genere): nell'ambito della **Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto**;

- **Valori:**

(se acquistate le Somme integrative Valori)

- ☞ **denaro** riposto fuori dai Mezzi di custodia: **fino a € 5.000**,
- ☞ **denaro** riposto nei Mezzi di custodia: **fino a € 10.000**,
- ☞ **fustelle farmaceutiche**: **fino a € 15.000**.

2.6 Condizioni particolari

che operano **solo se opzionate nella scheda di Polizza**

Impianti di allarme

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti in materia, mantenuto in efficienza e attivato tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi.

In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il massimo di € 2.500**.

Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie complementari più di cui al punto 2.2.1 lettera b) "Valori" e lettera c) "Fissi, infissi e locali" , **a condizione che nei locali dell'Esercizio commerciale assicurato non siano presenti Slot machine.**

Scoperto facoltativo

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il massimo di € 2.500**

Lo Scoperto non si applica ai danni relativi alle Garanzie complementari più di cui al punto 2.2.1 lettera b) "Valori" e lettera c) "Fissi, infissi e locali", **a condizione che nei locali dell'Esercizio commerciale assicurato non siano presenti Slot machine.**

Custode

Il Contraente dichiara che nell'ambito dell'area pertinente il Fabbricato assicurato risiede un custode e/o titolare/socio dell'Esercizio commerciale.

2.7 Condizioni aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 2.4, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se opzionate nella scheda di Polizza:**

Abrogazione Scoperto obbligatorio

La clausola "Scoperto obbligatorio", descritta al punto 2.3 Norme che regolano il Quadro, è abrogata.

Deroga al singolo rischio

L'Assicurazione è estesa, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza per il Contenuto dell'ubicazione 1**, anche al Contenuto di altri Fabbricati individuati nella scheda di Polizza come ubicazione 2 e/o 3.

Se il Fabbricato dell'ubicazione 2 e/o 3 ha Caratteristiche costruttive di tipo 02, il suo Contenuto è garantito **fino al 20% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000.**

La Somma assicurata alla voce Contenuto dell'ubicazione 1 è comunque la massima esposizione complessiva della Società per periodo assicurativo.

Infedeltà dei Prestatori di lavoro

A parziale deroga di quanto indicato al punto 2.4 Esclusioni lettera c), l'Assicurazione è estesa al Furto, alla Rapina e all'appropriazione indebita commessi dai Prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni, **a condizione che l'Assicurato ne faccia denuncia alle autorità competenti entro sei mesi dall'evento.**

L'estensione è prestata **fino al 5% della Somma assicurata per il Contenuto -con il massimo di € 1.000 per il denaro- per periodo assicurativo.**

Flottante stagionale

Per ogni periodo assicurativo, la Somma assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata **per il periodo e della percentuale indicati nella scheda di Polizza** a questo titolo.

2.8 Gestione del Sinistro**Quantificazione del danno**

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:

a) Contenuto

(esclusi i beni rientranti nelle voci specificate ai punti seguenti)

L'Indennizzo è calcolato in base al Valore al momento del Sinistro delle cose sottratte o danneggiate.

b) Merci

(forma Valore al momento del Sinistro)

Si stima il valore **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato**, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

(forma prezzo di vendita)

Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, **entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.**

- c) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- d) per i **Valori, esclusi i titoli di credito**, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- e) per i **titoli di credito**:
- la Società corrisponde il relativo Indennizzo **solo dopo le loro scadenze**, se previste;
 - ***l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci;***
 - il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è operante **soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Recupero dei beni

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Società; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. ***In ogni caso il Contraente può conservare i beni ritrovati restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'Indennizzo, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.***

Pagamento di anticipi di Indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, ***se superiore a € 10.000, a condizione che non ci siano contestazioni sul Sinistro.***

La Società pagherà l'anticipo dell'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.9 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

2. Quadro Furto e Rapina			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Furto e Rapina	Furto con scasso o effrazione		20% se mezzi di chiusura e protezioni difformi o rottura di Vetro non antivandalismo
Garanzie complementari più	Furto e Rapina del Contenuto delle Dipendenze	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 15.000 per periodo assicurativo	
	Furto e Rapina dei Valori	riposti fuori dai Mezzi di custodia: 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500 (1)	
		riposti nei Mezzi di custodia: 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000 (1)	
	Furto e guasti di Fissi e infissi e guasti ai locali	20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate	
	Furto delle merci di categoria diversa	20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo	
	Furto delle merci presso terzi		
	Furto del Contenuto presso fiere e mostre		
	Furto delle merci nelle vetrinette esterne	€ 500 per Sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo	
	Furto delle merci e dei Valori dai distributori automatici esterni		
	Furto delle merci e dei Valori riposti nell'abitazione		
	Spese per il rifacimento degli enti particolari	€ 3.000 per periodo assicurativo	
	Spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso		
	Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione	€ 1.000 per Sinistro	
	Spese sanitarie conseguenti a Infortunio durante una Rapina	€ 1.000 per Sinistro	
Rimborso spese per la sostituzione delle serrature	€ 500 per periodo assicurativo		
Altre garanzie	Trasporto Valori	Spese sanitarie conseguenti a Infortunio subito durante uno Scippo o Rapina: € 1.000 per Sinistro	10%
Norme che regolano il Quadro	Scoperto obbligatorio (per attività identificate in scheda di Polizza con classe Furto 3)	Se nei locali assicurati sono presenti Slot machine lo Scoperto si applica anche ai danni relativi ai Valori e a Fissi e infissi	10% con il massimo di € 2.500
Limiti di Indennizzo	Contenuto: arredamento (escluso il mobilio in genere)	nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto	
	Valori (se acquistate le Somme integrative Valori)	denaro riposto fuori dai Mezzi di custodia: € 5.000	
		denaro riposto nei Mezzi di custodia: € 10.000 fustelle farmaceutiche: € 15.000	
Condizioni particolari	Impianti di allarme	Allarme da attivare ogni volta che i locali restano incustoditi	10% con il massimo di € 2.500 se impianto non attivato o inefficiente
	Scoperto facoltativo		10% con il massimo di € 2.500
Condizioni aggiuntive	Deroga al singolo rischio	20% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 limitatamente ai Fabbricati di tipo 02	
	Infedeltà dei Prestatori di lavoro	5% della Somma assicurata per il Contenuto -con il massimo di € 1.000 per il denaro- per periodo assicurativo	

(1): con possibilità di integrazione (Somma integrativa Valori), fermi i limiti di Indennizzo per il denaro.

3. Quadro - Elettronica e fenomeno elettrico

3.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Apparecchiature

Le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, **non al servizio del Fabbricato**, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.

Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.

Impianti del Fabbricato

Le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.

Supporti

I dispositivi su cui si registrano dati.

3.2 Fenomeno elettrico

La Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti alle **Apparecchiature** e agli **Impianti del Fabbricato**, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati da fenomeni elettrici.

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 100**

3.3 Elettronica

La Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti alle **Apparecchiature**, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati da:

- a) **fatto accidentale;**
- b) **fatto di terzi**, compresi i Prestatori di lavoro;
- c) **atti vandalici e dolosi**, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse;
- d) **fenomeno elettrico.**

Per ogni Sinistro nell'ambito della garanzia Elettronica, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 100**.

3.3.1 Garanzie complementari più

(comuni alle garanzie previste al punto 3.3 Elettronica)

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Elettronica i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza -compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, sono garantiti **fino al 10% della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 per Sinistro**.

Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Elettronica, è garantito il rimborso:

1. - delle spese **per il riacquisto dei Supporti** distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o **il riacquisto o la duplicazione dei programmi** in licenza d'uso in essi contenuti, **solo se effettuate entro un anno dal Sinistro**,
complessivamente fino al 30% della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 per Sinistro
Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati;
2. - delle spese **per la sostituzione provvisoria** delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione;
fino a € 1.500 per periodo assicurativo, dedotto il corrispettivo dei primi tre giorni di sostituzione.

3.4 Norme che regolano il Quadro**Dolo e colpa grave**

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

3.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- b) **subiti da cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;**
- c) **subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;**
- d) **che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- e) **in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;**
- f) **di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;**
- g) **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- h) **a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate;**
- i) **ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato;**
- j) **causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;**
- k) **causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;**
- l) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;**
- m) **causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- n) **provocati da virus informatici;**
- o) **dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.**

3.6 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La quantificazione del danno si effettua separatamente per ogni singola partita in base a questi criteri:

- in caso di danno riparabile, l'Indennizzo si basa sul costo necessario per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno non riparabile, l'Indennizzo si basa sul costo necessario per rimpiazzare le cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Queste modalità di liquidazione riguardano solo Apparecchiature e Impianti del Fabbricato in attività e operano **a condizione che:**

- **per le Apparecchiature**
 - a) **i danni si siano verificati entro tre anni dall'acquisto a nuovo;**
 - b) **le Apparecchiature danneggiate, o i loro pezzi di ricambio, siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.**
- **per gli Impianti del Fabbricato**
 - c) **gli Impianti danneggiati, o i loro pezzi di ricambio, siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili.**

Se Apparecchiature e Impianti del Fabbricato non sono in stato di attività, o non sono soddisfatte le condizioni specifiche dei punti a) e b) oppure c), la Società liquida il danno applicando il criterio del Valore al momento del Sinistro.

Limitazione dello Scoperto

In caso di evento indennizzabile sia nell'ambito della garanzia "Fenomeno elettrico" che della garanzia "Elettronica", se acquistata, **la Società liquida il Sinistro applicando sul danno un unico Scoperto del 10% con il minimo di € 100.**

Sinistri relativi a più Quadri

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito dei Quadri "Incendio e altri danni materiali" o "Furto e Rapina", se acquistati, **la Società indennizza per questi Quadri solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito del Quadro "Elettronica e fenomeno elettrico".**

Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo Rischio, **la Società risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.**

3.7 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

3. Quadro Elettronica e fenomeno elettrico			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Fenomeno elettrico			10% con il minimo di € 100
Elettronica			10% con il minimo di € 100
Garanzie complementari più (Elettronica)	Conduttori esterni	10% della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 per Sinistro	
	Spese per il riacquisto dei Supporti e la ricostruzione dei dati e/o per il riacquisto o la duplicazione dei programmi	30% della Somma assicurata con il massimo di € 3.000 per Sinistro	
	Spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature	€ 1.500 per periodo assicurativo	3 gg

4. Quadro - Vetri e Insegne

4.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Insegne

Le insegne, inclusi intelaiature e sostegni.

Vetri

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

4.2 Vetri e Insegne

La Società risarcisce, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, le spese sostenute per la sostituzione di Vetri e Insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'Esercizio commerciale assicurato, **nel raggio di 150 metri dall'ubicazione indicata nella scheda di Polizza**, per rotture provocate da:

- a) **fatto accidentale**;
- b) **fatto di terzi**, compresi i Prestatori di lavoro;
- c) **atti vandalici e dolosi**, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone –inclusi i Prestatori di lavoro- anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine riconducibili a questi eventi;
- d) **eventi atmosferici**, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

L'Assicurazione comprende i danni:

- e) **da Furto o Rapina**, anche se solo tentati;
- f) **alle cose riposte nei locali dell'Esercizio commerciale** da rottura di Vetri e Insegne assicurati, **fino al 30% dell'Indennizzo**, anche in eccedenza alla Somma assicurata.

4.3 Norme che regolano il Quadro

Validità dell'Assicurazione

La garanzia opera se i Vetri e le Insegne assicurati sono integri e privi di difetti evidenti.

Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **escluso il caso di dolo**, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- i Prestatori di lavoro;
- i clienti;
- i fornitori;

a condizione che anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

4.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) *i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e dell' Assicurato;*
- b) *i danni subiti da Vetri e Insegne detenuti dall'Assicurato a scopo di vendita o manutenzione;*
- c) *i danni provocati da atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- d) *i danni causati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, gelo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;*
- e) *le rotture riconducibili a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;*
- f) *rigature, segnature, screpolature, scheggiature;*
- g) *le rotture di Vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;*
- h) *le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle Insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito.*

4.5 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La quantificazione dei danni subiti da Vetri e Insegne si basa sul costo necessario alla sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.

Sinistri relativi a più Quadri

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito dei Quadri "Incendio e altri danni materiali" o "Furto e Rapina", se acquistati, **la Società indennizza per questi Quadri solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito del Quadro "Vetri e Insegne".**

4.6 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

4. Quadro Vetri e Insegne			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Vetri e Insegne	danni alle cose riposte nei locali	30% dell'Indennizzo, anche in eccedenza alla Somma assicurata	

5. Quadro - Responsabilità civile

5.1 Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

La Società, **entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente nello svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da:

- conduzione dei Fabbricati (di proprietà o in locazione) e dei relativi impianti e pertinenze –compresi giardini e alberi- in cui si svolge l'attività assicurata, incluso il Rischio della committenza dei lavori di piccola manutenzione, **purché l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, se previsto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori;**
 - vendita delle merci, **esclusi i prodotti farmaceutici in genere**, durante il periodo di validità del contratto, **esclusi i danni riconducibili a vizio di produzione o difetto originario;**
 - attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento e l'installazione della merce venduta. **Restano comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;**
 - partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
 - detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti -di proprietà, locati o dati in uso all'Assicurato- **purché azionati da Addetti abilitati a norma delle disposizioni di legge vigenti. Restano comunque esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale;**
 - proprietà e uso di insegne e cartelli destinati a individuare e pubblicizzare l'Esercizio commerciale assicurato, ovunque installati;
 - committenza dei veicoli, per i danni provocati a terzi dai Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché non di proprietà, locati , dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato;**
 - responsabilità personale dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni:
 - per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi;
 - per i danni fisici involontariamente causati ad altri Prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o **invalidità permanente non inferiore al 6%** , calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- Il Massimale della Garanzia RCT resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati;**
- fatto doloso di persone di cui debba rispondere, se commesso nell'esercizio delle loro mansioni.

5.1.1 Terzietà

Nell'ambito della Garanzia RCT **non sono considerati terzi:**

- a) ***l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;***
- b) ***se l'Assicurato non è una persona fisica:***
 - ***il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);***
 - ***le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;***
- c) ***le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;***
- d) ***gli Addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.***

5.2 Garanzia RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro)

La Società, **entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:

- a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS ;
- b) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o ***invalidità permanente non inferiore al 6%*** -calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n° 38/2000 e successive modifiche e integrazioni-, ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a); ***purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.***

Limitatamente alla rivalsa INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiuvanti.

La Garanzia RCO non comprende:

- ***le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;***
- ***i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;***
- ***i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;***
- ***i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).***

Buona fede

La Garanzia RCO opera anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l'assicurazione obbligatoria INAIL, ***purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.***

5.3 Norme che regolano il Quadro

Determinazione del Premio e tolleranza circa il numero degli Addetti

Il Premio del Quadro Responsabilità civile è calcolato sul numero degli Addetti dichiarato nella scheda di Polizza, distribuiti in scaglioni progressivi di appartenenza.

SCAGLIONE DI APPARTENENZA IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI					
Scaglione	1	2	3	4	5
Numero Addetti	da 1 a 5	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 20	da 21 a 25

In caso di Sinistro, se il numero degli Addetti dichiarati -tenendo conto della tolleranza di due Addetti- risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di scaglione, **il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato.**

5.4 Esclusioni

La Garanzia RCT non comprende i danni:

- a) *provocati da persone , non rientranti nella definizione di Addetti, della cui opera l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività;*
- b) *derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze;*
- c) *alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;*
- d) *derivanti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori;*
- e) *da Furto e quelli derivanti a cose e animali altrui da Incendio, Scoppio o Esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo;*
- f) *alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; alle cose e agli animali trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati dagli Addetti; agli animali e alle cose portati dai clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l'attività, comprese le cose indossate;*
- g) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi;*
- h) *da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo;*
- i) *da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco, dalla proprietà e custodia di animali;*
- j) *da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute;*
- k) *da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;*
- l) *da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto esplicitamente previsto al punto 5.1 "committenza dei veicoli";*
- m) *da detenzione e uso di esplosivi;*

- n) **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto;**
- o) **direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;**
- p) **conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia ;**
- q) **provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).**

5.5 Estensione territoriale

La Garanzia RCT opera per i danni che avvengono nel mondo intero **tranne U.S.A., Canada e Messico**, salvo quanto esplicitamente previsto per la Condizione Aggiuntiva "Danni da generi alimentari di produzione propria".

La Garanzia RCO opera per i danni che avvengono nel mondo intero.

5.6 Condizioni aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 5.4, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se opzionate nella scheda di Polizza:**

Prestatori di lavoro stagionali

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.3 "Determinazione del Premio e tolleranza circa il numero degli Addetti", si prende atto che, oltre agli Addetti dichiarati nella scheda di Polizza, l'Assicurato può avvalersi dell'opera di ulteriori Prestatori di lavoro a titolo stagionale, **non più di quattro, per un periodo massimo di quattro mesi nell'arco di ogni periodo assicurativo.**

Questa estensione opera ai fini sia della Garanzia RCT sia della Garanzia RCO se attivata.

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.1.1 Terzietà lettera d) e al punto 5.4 Esclusioni lettera a), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato:

- per i danni a terzi provocati da persone che prestano la loro opera per l'Esercizio commerciale in qualsiasi forma saltuaria e occasionale;
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori stessi, **purché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio, e se questi infortuni hanno comportato la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di Sinistro, se il numero di questi collaboratori risulta superiore al 30% del numero degli Addetti dichiarati nella scheda di Polizza, il Risarcimento sarà ridotto proporzionalmente.

Proprietà dei Fabbricati

A deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera b), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dei Fabbricati e dei relativi impianti –compresi giardini e alberi- e pertinenze in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi:

- il Rischio della committenza dei lavori di manutenzione, **purché l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, se previsto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori;**
- i danni da fuoriuscita liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato, **esclusi i danni riconducibili a corrosione, usura, umidità e stillicidio.** In caso di Sinistro, la Società applica una **Franchigia di € 250.**

Sono esclusi i danni riconducibili a insalubrità dei locali.

Attività presso terzi**a) Danni da Incendio**

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera e), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose e animali altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di beni dell'Assicurato -o da lui detenuti-, al di fuori dei locali e delle pertinenze dell'Esercizio commerciale, **fino a € 200.000 per periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250**

b) Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, **fino a € 20.000 per periodo assicurativo**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 100**

c) Committenza dei lavori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera a), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la committenza dei lavori fatti eseguire presso terzi.

Postuma generica

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera d), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione dei prodotti commercializzati, **purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si sia verificato entro dodici mesi dall'esecuzione dei lavori stessi, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.**

Sono esclusi i danni:

- **da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;**
- **alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;**
- **da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori;**
- **da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;**
- **a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.**

Per i danni a cose la garanzia opera **fino a € 200.000 per periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni Sinistro.**

Danni a cose portate dai clienti

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettere e) e f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a animali e cose portati da clienti e frequentatori nei locali dell'Esercizio commerciale, comprese le cose indossate.

Sono esclusi:

- **i danni alle cose e agli animali oggetto dell'attività assicurata;**
- **Valori e preziosi;**
- **veicoli a motore e cose in essi contenute.**

La garanzia opera **fino a € 1.000 per ogni cliente o frequentatore e € 10.000 per periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 100**

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli Addetti, **esclusi veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo, fino a € 20.000 per periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 500**

Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettere c) e f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai capi in consegna o sottoposti a lavorazione, **fino a € 500 per capo e € 7.500 per periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con un minimo di € 100.**

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera g), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di queste operazioni, e alle cose riposte in essi.

In caso di Sinistro, la Società applica una **Franchigia di € 100**

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera h), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, **fino a € 100.000 per periodo assicurativo**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500**

Servizi di vigilanza

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera i), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti a servizi di vigilanza nell'ambito dell'Esercizio commerciale svolti da guardiani, anche armati, e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato.

Danni da generi alimentari di produzione propria

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera j), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione –diretta e al dettaglio- di generi alimentari di produzione propria, compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda esclusivamente i danni provocati nell'ambito dell'Europa ed entro il periodo di validità del contratto.

Il Massimale della Garanzia RCT rappresenta il limite di Risarcimento per ogni periodo assicurativo.

Commercio ambulante

La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per lo svolgimento dell'attività anche nella forma di "commercio ambulante autorizzato". E' compreso in garanzia il trasferimento da e verso i mercati; restano comunque **esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico –o su aree equiparate- provocati da veicoli a motore di qualsiasi genere soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005.**

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera f), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei Prestatori di lavoro, se posteggiati o in deposito documentato nei locali e nelle aree in uso esclusivo all'Esercizio commerciale.

Si intendono comunque **esclusi i danni conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione nonché quelli derivanti da Furto e Incendio.**

In caso di Sinistro, la Società applica una **Franchigia di € 100 per ogni veicolo danneggiato**

Danni da interruzione attività

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera k), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività e servizi, **se conseguenti a Sinistro risarcibile nell'ambito della Garanzia RCT, fino a € 75.000 per periodo assicurativo.**

In caso di Sinistro, la Società applica uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 250**

Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia RCO, l'Assicurazione è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e dalla giurisprudenza di legittimità, **con esclusione di: silicosi, malattie connesse alla presenza di amianto, malattie riconducibili a situazioni di mobbing. L'estensione opera a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'Assicurazione.**

Il Massimale per Sinistro della Garanzia RCO indicato nella scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) **per più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- b) **per più danni che si sono verificati in uno stesso periodo di Assicurazione.**

La garanzia inoltre non opera:

- 1) **per i Prestatori di lavoro che hanno manifestato una ricaduta di una malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 3) **per le malattie professionali denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, che prevedesse la garanzia Malattie Professionali, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per le malattie professionali insorte dopo la data di effetto del presente contratto, **purché conseguenti a fatti colposi che si siano verificati per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita. In questo caso il Massimale indicato nella scheda della Polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:**

a) **per più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**

b) **per più danni che si sono verificati in uno stesso periodo di Assicurazione;**

fermo restando che i rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con i documenti relativi al caso denunciato.

5.7 Condizioni particolari

che operano **solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza**

RC+ Aumento dei limiti di Risarcimento delle Condizioni aggiuntive

I limiti di Risarcimento delle Condizioni aggiuntive di cui al punto 5.6 "Attività presso terzi", "Postuma generica", "Danni a cose portate dai clienti", "Danni a cose sollevate, caricate, scaricate", "Inquinamento accidentale" e "Danni da interruzione attività", **solo se opzionate nella scheda di Polizza**, si intendono aumentati del 50%.

5.8 Clausole sempre operanti per attività specifiche

Clausola di raccordo Garanzia RCT Postuma

(valida per la Condizioni aggiuntiva "Postuma generica", **solo se opzionata nella scheda di Polizza**)

Se il presente contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, una polizza precedentemente stipulata con la Società contenente un'analogha garanzia Postuma, la Condizione aggiuntiva opera anche per danni verificatisi dopo la data di decorrenza del presente contratto ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita.

In questo caso l'Assicurazione opera alle condizioni e con i Massimali previsti dal presente contratto.

Farmacie

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.1 "vendita delle merci", la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità del contratto**, dai prodotti farmaceutici in genere, somministrati o venduti.

Limitatamente ai prodotti galenici, di erboristeria e omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti nell'Esercizio commerciale assicurato, a deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera j), le garanzie sono operative anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto; in questo caso il **Massimale della Garanzia RCT indicato nella scheda di Polizza rappresenta il limite di Risarcimento per ogni periodo assicurativo.**

La garanzia è sempre operante solo per le attività identificate in scheda di Polizza con il codice 12130-Farmacia, **subordinata al possesso, da parte degli Addetti, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.**

Animali domestici

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.4 Esclusioni lettera i), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a terzi da animali di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti, se si sono verificati nei locali e nelle aree in uso esclusivo all'Esercizio commerciale o durante il trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli da circolazione come disciplinati alla lettera l) delle Esclusioni.**

La garanzia è sempre operante solo per le attività identificate in scheda di Polizza con il codice 10100-Vendita di animali domestici compresa la toelettatura.

Parrucchieri

La Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli.

La garanzia è sempre operante solo per le attività identificate in scheda di Polizza con il codice 09110-Parrucchiere/barbiere.

5.9 Gestione del Sinistro**Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa sono a carico della Società fino a un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato né di multe o ammende.

5.10 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

5. Quadro Responsabilità civile			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Condizioni aggiuntive	Proprietà dei Fabbricati		€ 250 limitatamente ai danni da fuoriuscita liquidi
	Attività presso terzi	danni da Incendio: € 200.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250
		danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori: € 20.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 100
	Postuma generica	€ 200.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250
	Danni a cose portate dai clienti	€ 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 100
	Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	€ 20.000 per periodo assicurativo	20% con il minimo di € 500
	Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie	€ 500 per capo e € 7.500 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 100
	Danni a mezzi sotto carico e scarico		€ 100
	Inquinamento accidentale	€ 100.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 2.500
	Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito		€ 100 per veicolo
Danni da interruzione attività	€ 75.000 per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250	

6. Quadro - Merci trasportate

6.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Merchi

Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti, gli imballaggi, pertinenti la categoria dell'Esercizio commerciale assicurato e da quest'ultimo commercializzati e/o riparati.

Veicoli

Le autovetture a uso privato e gli autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali (3.500 kg), di proprietà o detenuti in leasing dall'Assicurato.

6.2 Merci trasportate

La Società indennizza, **entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza**, i danni materiali e diretti subiti dalle Merci durante il trasporto sui Veicoli identificati nella scheda di Polizza e guidati dagli Addetti, provocati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione e Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;**
- d) **Furto**, inteso sia come sottrazione dell'intero Veicolo sia di singoli colli, con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di Veicoli completamente chiusi e non telonati. **Durante le soste e le fermate, i Veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato;**
- e) **irreperibilità**, in seguito a incidente stradale, anche se dovuta a Furto;
- f) **ribaltamento** del Veicolo, caduta in acqua e precipizi, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri, **escluso il fatto volontario e non giustificato del conducente;**
- g) **Rapina** anche di singoli colli;
- h) **urto** con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, **se l'urto lascia tracce constatabili sul Veicolo e se le Merci sono imballate e stivate correttamente.**

L'Assicurazione comprende inoltre, se conseguenti a eventi indennizzabili:

- i) **i danni agli utensili e agli attrezzi** adoperati nello svolgimento dell'attività presso terzi, **fino al 20% della Somma assicurata con il massimo di € 1.500**

Per ogni Sinistro nell'ambito del Quadro "Merci trasportate", la Società applica uno **Scoperto del 20% con il minimo di € 100.**

6.3 Norme che regolano il Quadro

Veicoli isotermitici e frigoriferi

I danni alle Merci trasportate su Veicoli isotermitici e frigoriferi causati da mancato freddo sono indennizzabili solo se conseguenti a un evento previsto in questo Quadro, **fino al 50% della Somma assicurata**.

6.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) da atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;

b) causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:

- *del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- *di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;*
- *di incaricati della sorveglianza delle Merci o dei locali che le contengono;*

c) da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;

e) riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite delle Merci assicurate;

f) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, ai campionari.

6.5 Periodo di assicurazione

L'Assicurazione opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle Merci **tra le ore 6 e le ore 21; inizia dal momento in cui le Merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.**

6.6 Estensione territoriale

L'Assicurazione opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

6.7 Gestione del Sinistro

Quantificazione del danno

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La quantificazione del danno si basa sul valore che le Merci sottratte o distrutte avevano al momento del Sinistro e sul costo di riparazione di quelle danneggiate, **con il limite del Valore al momento del Sinistro, sottraendo il valore dei residui.**

Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo Rischio, **la Società risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.**

Recupero delle Merci

Se le Merci sottratte vengono recuperate dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Società; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata.

In ogni caso il Contraente può conservare le Merci ritrovate restituendo alla Società l'Indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del pagamento dell'Indennizzo, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dalle Merci.

6.8 Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

6. Quadro Merci trasportate			
Garanzie / Norme	Descrizione	Limiti / sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Merci trasportate			20% con il minimo di € 100
Merci trasportate	i danni agli utensili e agli attrezzi	20% della Somma assicurata con il massimo di € 1.500	
Norme che regolano il Quadro	i danni alle Merci trasportate su Veicoli isotermitici e frigoriferi	50% della Somma assicurata	

7. Quadro - Tutela Legale

7.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Sinistro

La controversia e il procedimento penale previsti al punto 7.2.1 Garanzie prestate.

7.2 Spese stragiudiziali e giudiziali

In caso di Sinistro relativo all'ambito dell'attività assicurata, **se esercitata secondo le leggi che la disciplinano**, la Società, **entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza**, garantisce l'Assicurato per le spese stragiudiziali e giudiziali:

- del legale intervenuto;
- peritali, di parte o d'ufficio;
- di giustizia nel processo penale;
- del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- di soccombenza, in caso di condanna dell'Assicurato.

Sono sempre esclusi gli oneri fiscali e il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Se un Sinistro coinvolge più Assicurati, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

7.2.1 Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto al punto 7.2, le spese stragiudiziali e giudiziali garantite sono relative a :

controversie:

- per danni di natura extracontrattuale provocati ad altri da fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- per danni di natura extracontrattuale subiti dall'Assicurato e dai Prestatori di lavoro in conseguenza di fatti illeciti altrui;
- relative alla locazione e alla proprietà dei locali dove si esercita l'attività assicurata;
- individuali di lavoro con i Prestatori di lavoro dell'Assicurato;

procedimenti penali:

- per reato colposo dell'Assicurato e dei Prestatori di lavoro;
- per fatto doloso dell'Assicurato e dei Prestatori di lavoro, **solo se prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.**

7.3 Esclusioni

L'Assicurazione non opera per le controversie e i procedimenti penali:

- a) **derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto espressamente previsto al punto 7.2.1 Garanzie prestate;**
- b) **di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- c) **derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo assicurativo come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modifiche e integrazioni e dall'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto a motore;**
- d) **nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;**

- e) **di natura contrattuale in genere**, salvo quanto espressamente previsto al punto 7.2.1 Garanzie prestate;
- f) **relative all'inquinamento ambientale non riconducibile a un fatto accidentale**;
- g) **relative a contratti di compravendita o trasformazione di beni immobili e mobili soggetti a Pubblico Registro**;
- h) **relative a inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 81 del 9/04/2008, dall'art. 3 del D.Lgs n. 193 del 6/11/2007, dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e loro successive modifiche e integrazioni**;
- i) **relative a vertenze sindacali e procedure di licenziamento collettivo e quelle inerenti all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori**;
- j) **relative a operazioni finanziarie di qualunque genere**;
- k) **connesse con l'esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria**;
- l) **relative a rapporti tra soci e/o amministratori e Assicurato, a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie**.

Sono inoltre escluse le controversie relative a procedure arbitrali, ad azioni di recupero crediti, a danni da tumulti popolari e scioperi, da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e/o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale e in materia di diritto di famiglia.

7.4 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per i Sinistri **denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto** e determinati da eventi che si sono verificati :

- ✓ dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
- ✓ dopo 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se la violazione della norma, o comunque il fatto che ha dato origine alla controversia, si è protratto per più atti successivi, si considera data del Sinistro il primo atto.

Si considerano come un unico Sinistro:

- **le vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o collegate fra loro**;
- **le imputazioni a carico di più Assicurati dovute al medesimo fatto.**

7.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione opera per i Sinistri avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e trattati processualmente davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi paesi.

Per la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, l'Assicurazione è estesa a fatti verificatisi in Europa e trattati processualmente dall'Autorità Giudiziaria competente.

7.6 Coesistenza con un'Assicurazione di responsabilità civile

Se l'Assicurato ha stipulato anche un'Assicurazione di responsabilità civile, la garanzia di Tutela Legale opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di responsabilità civile, per spese di resistenza e di soccombenza.

7.7 Condizioni aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 7.3, se non espressamente derogate, l'Assicurazione è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se opzionate nella scheda di Polizza**:

Tutela Legale Super

A integrazione di quanto previsto al punto 7.2.1 Garanzie prestate e a parziale deroga di quanto previsto al punto 7.3 Esclusioni, l'Assicurazione opera anche per le controversie relative a:

- a) presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte, **se il valore di lite è pari o superiore a € 1.000, escluse comunque le controversie di natura contrattuale:**
 - relative ad azioni di recupero crediti;
 - nei confronti della Società e di Europa Tutela Giudiziaria;
- b) uso illecito di veicoli e attrezzature in uso o di proprietà dell'Assicurato contro la sua volontà, e quelle derivanti dalla circolazione stradale se l'Assicurato è coinvolto in qualità di pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo o natante;
- c) inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 e dall'art. 3 del D.Lgs n. 193 del 6/11/2007 e loro successive modifiche e integrazioni; nel caso di sanzioni amministrative o ammende, la garanzia vale esclusivamente per le spese di assistenza legale sostenute **se pari o superiori a € 1.500 e a condizione che l'Assicurato ottenga l'annullamento o la riduzione della pena comminata;**
- d) familiari coadiuvanti e Prestatori di lavoro dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro mansioni.

Sono compresi anche:

- e) la difesa penale dall'imputazione per reato colposo o doloso, fermo quanto previsto al punto 7.2.1 Garanzie prestate:
 - per inadempimenti degli obblighi di legge stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni;
 - in materia di diritto fiscale e tributario;
- f) i procedimenti di opposizione a provvedimenti amministrativi che possono comportare la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'attività dichiarata nella scheda di Polizza.

7.8 Gestione del Sinistro

La Società affida la gestione dei Sinistri a:

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

con sede legale e uffici in Milano
Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161
Tel. 02/64021 - Fax 02/64028454

Ufficio Liquidazione Sinistri
Via Senigallia n. 18/2 – Milano – C.A.P. 20161
Tel. 02/64021 – Fax 02/64028502

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa.

Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.

L'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società o a Europa Tutela Giudiziaria un unico legale, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove l'Assicurato ha il suo domicilio abituale o dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

In assenza di questa indicazione, e se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima provvede direttamente alla nomina di un legale, al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte, la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria. Ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria si impegna a definire bonariamente la controversia; se non è possibile arrivare a una composizione amichevole, Europa Tutela Giudiziaria provvede all'incarico formale del legale, nei casi in cui ci sono concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando è necessaria una difesa penale.

La garanzia opera anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, altrimenti deve rimborsare le spese sostenute da quest'ultima.

Europa Tutela Giudiziaria tiene a suo carico anche le eventuali spese per i primi due tentativi di esecuzione forzata.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro, compreso il caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, l'Assicurato può:

- ***demandare la decisione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. Ciascuna delle Parti contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato;***
- ***proseguire a proprie spese la controversia, chiedendo a Europa Tutela Giudiziaria il rimborso delle spese sostenute e non liquidate, se il risultato conseguito sarà più favorevole di quello prospettato dalla Società. L'Assicurato deve in ogni caso tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse.***

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali e interessi spettano integralmente all'Assicurato, onorari e spese liquidate a Europa Tutela Giudiziaria.

8. Quadro - Assistenza

8.1 Definizioni specifiche

Ai seguenti termini -se richiamati nel testo con l'iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, vincolante agli effetti delle garanzie del Quadro:

Equipe medica

Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia

Alterazione improvvisa dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Sinistro

La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:

- provochi danni materiali e diretti ai locali dell'Esercizio commerciale;
 - renda i locali inutilizzabili o indisponibili;
 - metta in pericolo la sicurezza dei locali o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;
- rendendo necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

Struttura organizzativa

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni dotazione destinata alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

Struttura sanitaria

L'istituto di cura dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.

8.2 Assistenza

In caso di Sinistro, la Società fornisce all'Assicurato, **con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza**, le prestazioni indicate nel seguito:

a) Informazioni artigiani

La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire nominativi e recapiti di idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami, muratori, serrandisti, frigoristi e vetrai.

b) Invio artigiani

La Società invia presso l'Esercizio commerciale uno o più artigiani, fra quelli sopra elencati, pagando direttamente le spese relative al diritto d'uscita e alla manodopera, **fino a € 300 per Sinistro e € 150 per ciascun artigiano**.

Sono esclusi gli interventi:

- **su impianti e parti comuni del Fabbricato di uso non esclusivo dell'Esercizio commerciale;**
- **su impianti non a norma secondo le vigenti disposizioni di legge o non sottoposti alla necessaria manutenzione;**
- **di manutenzione eventualmente richiesti dalla legge in conseguenza dell'erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza;**

e le spese per i pezzi di ricambio e i materiali in genere.

c) Invio di personale di vigilanza

La Società, se l'evento ha compromesso l'efficienza e la sicurezza degli accessi dell'Esercizio commerciale, invia addetti ai servizi di vigilanza pagando direttamente le spese **fino a € 200**

d) Assistenza al ripristino dei locali

La Società, se l'evento ha reso necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, invia personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dei locali pagando direttamente le spese **fino a € 150**.

e) Trasferimento del contenuto

La Società, se l'evento ha reso inagibili i locali, provvede al trasferimento del contenuto presso un luogo di deposito provvisorio indicato dall'Assicurato, pagando direttamente le spese **fino a € 150, esclusi i costi di deposito**.

f) Informazioni amministrative, fiscali, legali

La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni:

- relative a pratiche amministrative conseguenti al Sinistro;
- fiscali, relative a imposte dirette e indirette, **esclusi i calcoli per ogni caso specifico**;
- legali, fornite dall'equipe legale operante presso la Struttura organizzativa.

g) Informazioni in tema di sicurezza degli impianti

La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni circa le norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti stabilmente installati all'interno dei locali dell'Esercizio commerciale.

8.3 Esclusioni

L'Assistenza non opera se gli eventi che hanno causato il Sinistro sono conseguenti a:

- *dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;*
- *trasmutazione del nucleo dell'atomo e/o di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;*
- *inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali;*
- *atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni e atti violenti a cui l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- *interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori;*
- *gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;*
- *ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia.*

8.4 Estensione territoriale

La garanzia Assistenza opera per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di S.Marino e Stato della Città del Vaticano. Per la condizione aggiuntiva Assistenza Super, limitatamente a quanto previsto per le Prestazioni erogate fuori dall'Esercizio commerciale, l'erogazione dell'Assistenza è estesa al mondo intero, **esclusi i Paesi dove sussistono situazioni di guerra.**

8.5 Condizioni aggiuntive

Ferme le Esclusioni previste al punto 8.3, se non espressamente derogate, l'Assistenza è estesa alle seguenti condizioni aggiuntive, **solo se opzionate nella scheda di Polizza**:

Assistenza Super

➤ Prestazioni erogate fuori dai locali dell'Esercizio commerciale
a oltre 50 km dal Comune dove l'Esercizio commerciale è ubicato

a) Invio di documenti professionali

In caso di Furto o smarrimento di documenti indispensabili per il proseguimento dell'attività dell'Assicurato, la Società spedisce i duplicati presso il luogo indicato dall'Assicurato.

b) Viaggio per il rientro anticipato

In caso di Sinistro nei locali dell'Esercizio commerciale temporaneamente disabitati, la Società organizza:

- il rientro anticipato dell'Assicurato;
- il viaggio di sola andata dell'Assicurato, o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo che l'Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto abbandonare presso il luogo dove si trovava quando è venuto a conoscenza del Sinistro stesso.

La Società paga direttamente le spese **fino a € 250, escluse le spese per il carburante e per eventuali assicurazioni non obbligatorie per legge.**

Se l'Assicurato vuole usufruire di un'auto a noleggio, quest'ultima è messa a disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio, **che richiederà un deposito cauzionale all'Assicurato.**

c) Trasferimento sanitario

In caso di Infortunio o Malattia, l'Equipe medica, **se lo ritiene possibile e opportuno**, può far trasferire l'Assicurato alla Struttura sanitaria idonea più vicina al luogo dell'assistenza. **L'Equipe medica a suo insindacabile giudizio individua il mezzo di trasporto più adatto** e dispone, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.

d) Rientro sanitario

In caso di Infortunio o Malattia, l'Equipe medica, **se lo ritiene possibile e opportuno**, può far trasferire l'Assicurato:

- a una Struttura sanitaria più vicina alla sua abitazione;
- presso la sua abitazione.

L'Equipe medica a suo insindacabile giudizio individua il mezzo di trasporto più adatto e dispone, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario speciale è **limitato ai Paesi dell'Europa e del bacino del Mar Mediterraneo.**

e) Accompagnatore in caso di trasferimento/rientro sanitario

In caso di trasferimento/rientro sanitario dell'Assicurato, la Società, **se il parere dell'Equipe medica è favorevole**, organizza il rientro dell'Assicurato con un accompagnatore che si trovi sul luogo dell'assistenza.

f) Assistenza in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società provvede a tutte le formalità burocratiche e legali nel luogo dell'assistenza e organizza il trasferimento della salma alla località della sepoltura in Italia, in conformità con le norme internazionali, pagando le spese, incluso il feretro, **fino a € 3.000**. In caso di inumazione sul posto, la Società provvede a proprie spese.

Sono esclusi i costi relativi alla cerimonia funebre.

g) Viaggio per sostituire l'Assicurato

In caso di prestazioni già rese con la garanzia "Trasferimento Sanitario" o "Rientro sanitario" o "Assistenza in Caso di Decesso", la Società paga le spese di un biglietto aereo di classe turistica, o ferroviario di prima classe, per consentire il viaggio di un sostituto dell'Assicurato, **fino a € 250**.

➤ Prestazioni erogate a favore degli Addetti e/o dei clienti
per eventi occorsi all'interno dei locali dell'Esercizio commerciale

a) Informazioni sanitarie

In caso di Infortunio o Malattia, la Società mette a disposizione l'Equipe medica, per fornire informazioni circa:

- ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso, centri di cura pubblici e privati, medici generici e medici specialisti;
- argomenti di carattere medico.

b) Consulenza psicologica telefonica

In caso di Furto o Rapina nei locali dell'Esercizio commerciale, la Società mette a disposizione l'Equipe medica, per mettere in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che può fornire consigli e suggerimenti e indicare nominativi di psicologi nei pressi del luogo dell'assistenza.

c) Invio di personale medico

In caso di Infortunio o Malattia, l'Equipe medica, se necessario, invia un medico di sua fiducia nel luogo dell'assistenza. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società organizza una visita medica presso la Struttura sanitaria più vicina.

d) Invio di un'ambulanza

In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che, a parere dell'Equipe medica, rendono necessario il suo trasferimento nella Struttura sanitaria più vicina, la Società invia un'ambulanza.

Se l'Equipe medica lo ritiene opportuno, il trasferimento può essere effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.

e) Invio di un taxi

In caso di Furto o Rapina nei locali dell'Esercizio commerciale, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere alle relative incombenze amministrative, pagando le spese **fino a € 100**

8.6 Modalità per l'erogazione dell'Assistenza

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura organizzativa di **PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l.**, con sede legale in via Carlo Marengo, 25, 10126 TORINO e Sede Operativa in corso Massimo d'Azeglio, 14, 10125 TORINO, presso la quale opera il contact center dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve telefonare alla Struttura organizzativa, componendo i seguenti numeri di telefono:

- **800 904 861 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero);**
- **+39 011 6523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante).**

Gli Assicurati possono contattare la Struttura organizzativa anche tramite telefax (011658652) o e-mail pas.areaassistenza@unipolsai.it.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa i seguenti dati:

- a) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);**
- b) tipologia dell'evento e luogo di accadimento;**
- c) codice personale di riconoscimento, se non ha fornito le altre indicazioni richieste per identificarlo e per individuare le prestazioni a cui ha diritto;**
- d) tipo di intervento richiesto.**

8.7 Gestione del Sinistro

Tutte le garanzie operano in seguito a un evento fortuito che determina una situazione di difficoltà che, anche a giudizio del contact center della Struttura organizzativa, richieda l'erogazione di un aiuto immediato, e solo se c'è il consenso dell'Assicurato, compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali". Le garanzie "Trasferimento sanitario" e "Rientro sanitario" non sono operative se l'Assicurato, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dalla Struttura sanitaria, non ha ottenuto dall'Equipe medica parere favorevole al trasferimento.

Quando si verifica uno degli eventi descritti in Polizza, la Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e, nel caso di prestazioni sanitarie, consentire agli incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza deve essere esercitato dall'Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

Si evidenzia inoltre che:

- *la Società non riconosce rimborsi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura organizzativa e da questa organizzate o comunque autorizzate;*
- *la Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;*
- *la Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;*
- *per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari adiacenti i locali dell'attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate;*
- *gli interventi presso i locali dell'Esercizio commerciale sono erogati a condizione che sia presente l'Assicurato o persona da lui delegata.*

9 Norme comuni per la gestione del Sinistro

(per i Quadri "Tutela Legale" e "Assistenza", fare riferimento rispettivamente ai punti 7.8 e 8.7)

Art. 1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente al Quadro "Responsabilità civile", l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa.

Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità.

Relativamente ai Quadri "Incendio e altri danni materiali", "Furto e Rapina", "Elettronica e fenomeno elettrico", "Vetri e Insegne" e "Merci trasportate", il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, e farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista ;***
- b) fornire alla Società, nei 5 giorni successivi, copia della denuncia fatta all'Autorità ;***
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore e avviare, se possibile, la procedura di ammortamento;***
- d) impegnarsi per il recupero dei beni rubati o danneggiati e per la conservazione di quelli rimasti, anche se danneggiati, fino alla liquidazione del danno.***

Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Società, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, secondo quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

Art. 3 Procedura per la valutazione del danno

Relativamente ai Quadri "Incendio e altri danni materiali", "Furto e Rapina", "Elettronica e fenomeno elettrico", "Vetri e Insegne" e "Merci trasportate", l'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o con un delegato del Contraente;
- oppure, a richiesta di una delle parti:
 - fra due periti, uno nominato dalla Società e uno dal Contraente. In mancanza di accordo, i due periti devono nominarne un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
 - Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti: questa perizia collegiale è valida anche se uno dei periti non la sottoscrive. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 delle Norme comuni per la gestione del Sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che rinunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del danno.

Art. 5 Ispezione dei beni assicurati

La Società ha il diritto di visitare i beni assicurati.

Art. 6 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato, come disposto dall'art. 1910 del Codice Civile, deve avvisare tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento secondo il rispettivo contratto.

Relativamente ai Quadri "Incendio e altri danni materiali", "Furto e Rapina", "Elettronica e fenomeno elettrico", "Vetri e Insegne" e "Merci trasportate", ***se la somma degli indennizzi –escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente– supera l'ammontare del danno, la Società paga solo la sua quota calcolata secondo le modalità del contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.***

Art. 7 Reintegro delle Somme assicurate

Relativamente ai Quadri "Furto e Rapina", "Elettronica e fenomeno elettrico" e "Merci trasportate", ***in caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.***

Una sola volta per periodo assicurativo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo, ***a condizione che il Contraente versi il relativo Premio entro 30 giorni dal pagamento dell'Indennizzo.***

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Se l'Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio successivo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Art. 4 Adeguamento del Premio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 "Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità", **alla scadenza del contratto la Società ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto**; in tal caso comunica al Contraente almeno novanta (90) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall'art.3 "Pagamento del Premio", equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.

Art. 5 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente **deve comunicare in forma scritta** alla Società ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze dell'Assicurato/Contraente (fermo quanto stabilito dall'art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità

In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata - ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.

La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace:

- ***dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;***
- ***dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.***

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.

Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 9 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, ***a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni della Polizza.***

Art. 10 Beni di proprietà di terzi

Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.

In ogni caso l'Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Polizza può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Art. 11 Indicizzazione

Solo se espressamente opzionato nella scheda di Polizza le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all' "Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
- b) se tra l'indice del mese di giugno dell'anno precedente la scadenza di una rata annuale e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e gli Scoperti.

Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell'indice, la Società effettuerà l'adeguamento sulla base dell'ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l'ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell'indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).

Art. 12 Beni in leasing

I beni detenuti in leasing sono compresi nell'Assicurazione **solo se espressamente indicato nella scheda di Polizza**. In questo caso si applicano le disposizioni previste all'art. 10 "Beni di proprietà di terzi" delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Se esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente.**

Art. 13 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione **devono essere richieste con una comunicazione scritta** e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

Art. 14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

